

# Aggiornamento normativo

**n. 384 / 2021**

Banche, SIM, SGR e altri  
intermediari finanziari

---

**I. Normativa europea**

- ✓ **AML/CTF:** EBA pone in consultazione gli RTS sulla istituzione di una banca dati centrale
- ✓ **ATTIVITÀ ACCESSORIE:** aggiornata l'opinione dell'ESMA
- ✓ **EMIR:** pubblicati due Regolamenti delegati
- ✓ **REGOLAMENTO PROSPETTO:** aggiornate le Q&A dell'ESMA
- ✓ **SPIS:** pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE le Decisioni e il Regolamento della BCE

**II. Normativa italiana**

- ✓ **CAI:** Banca d'Italia pubblica una nuova versione del foglio informativo
- ✓ **ESPONENTI AZIENDALI:** Banca d'Italia pubblica le disposizioni sulla procedura di valutazione
- ✓ **GOLDEN POWER:** prorogato il termine di applicazione del regime temporaneo

## **Banche, SIM, SGR e altri intermediari finanziari**

### **I. Normativa europea**

- ✓ AML/CTF: EBA PONE IN CONSULTAZIONE GLI RTS SULLA ISTITUZIONE DI UNA BANCA DATI CENTRALE

In data 6 maggio 2021, EBA ha posto in [consultazione la bozza di norme tecniche di regolamentazione](#) per l'istituzione di una banca dati centrale e per specificare le carenze rilevanti, il tipo di informazioni che dovrebbero essere raccolte, le modalità pratiche con cui attuare la raccolta di informazioni e l'analisi e la divulgazione delle informazioni contenute, ai sensi degli articoli 9-*bis*, commi 1 e 3 del Regolamento (UE) 1093/2010 "che istituisce l'Autorità europea di vigilanza" ("**Regolamento EBA**").

In particolare, EBA utilizzerà questa banca dati per:

- (i) condividere proattivamente con le autorità competenti le informazioni pertinenti a sostegno dell'attività di vigilanza;
- (ii) rispondere a "richieste motivate" di informazioni da parte delle autorità competenti riguardanti operatori del settore finanziario, nella misura in cui tali informazioni siano rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di vigilanza in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio/ finanziamento del terrorismo;
- (iii) analizzare le informazioni su base aggregata al fine di:
  - predisporre il parere sui rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gravano sul settore finanziario dell'Unione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della Direttiva (UE) 2015/849 (IV Direttiva AML);
  - effettuare valutazioni circa le strategie, le capacità e le risorse impiegate dalle Autorità competenti per affrontare i più importanti rischi emergenti di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo a livello di Unione, ai sensi dell'articolo 9-*bis*, comma 5, del Regolamento EBA;
- (iv) più in generale, sostenere la propria attività di vigilanza in materia di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Il termine ultimo per l'invio di osservazioni e commenti è fissato al 17 giugno 2021.

- ✓ ATTIVITÀ ACCESSORIE: AGGIORNATA L'OPINION DELL'ESMA

In data 6 maggio 2021, l'ESMA ha pubblicato una versione aggiornata dell'[Opinion](#) sui criteri per stabilire quando un'attività debba essere considerata accessoria all'attività principale ai fini dell'esenzione dall'applicazione della disciplina prevista dalla Direttiva 2014/65/UE (MIFID II). In particolare, l'aggiornamento è relativo alla stima della dimensione del mercato dei derivati su merci e le relative quote di emissione per l'anno 2020.

✓ EMIR: PUBBLICATI DUE REGOLAMENTI DELEGATI

In data 6 maggio 2021, nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sono stati pubblicati i seguenti Regolamenti delegati:

- [Regolamento delegato \(UE\) 2021/731](#) che integra il Regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) “per quanto riguarda le norme procedurali per le sanzioni imposte dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle controparti centrali di paesi terzi o terzi collegati”;
- [Regolamento delegato \(UE\) 2021/732](#) che modifica il Regolamento delegato (UE) n. 667/2014 “per quanto riguarda il contenuto del fascicolo che il funzionario incaricato delle indagini deve trasmettere all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, il diritto di essere sentiti sulle decisioni provvisorie e il deposito delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento”.

Entrambi i Regolamenti sono entrati in vigore il 7 maggio 2021.

✓ REGOLAMENTO PROSPETTO: AGGIORNATE LE Q&A DELL'ESMA

In data 5 maggio 2021, l'ESMA ha aggiornato le proprie [Q&A](#) relative al Regolamento UE 2017/1129 (“**Regolamento Prospetto**”).

In particolare, sono state introdotte tre Q&A che forniscono chiarimenti sui seguenti aspetti:

- il criterio di determinazione dello Stato membro d'origine, ai sensi del Regolamento Prospetto, nel caso di emissione di *global depositary receipt* su azioni;
- la pubblicazione di supplementi del prospetto nel caso in cui siano pubblicate, da parte di emittenti *non-equity*, nuove informazioni finanziarie sottoposte a revisione;
- l'applicabilità dell'art. 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1060/2009 “relativo alle agenzie di *rating* del credito” qualora un prospetto contenga un riferimento a uno o più *rating* del credito.

✓ SPIS: PUBBLICATI IN GAZZETTA UFFICIALE UE LE DECISIONI E IL REGOLAMENTO DELLA BCE

In data 5 maggio 2021, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea i seguenti atti della BCE in materia di sistemi di pagamento di importanza sistemica (SPIS):

- (i) il [Regolamento \(UE\) 2021/728](#) della Banca centrale europea del 29 aprile 2021 “che modifica il Regolamento (UE) n. 795/2014 sui requisiti di sorveglianza per i sistemi di pagamento di importanza sistemica (BCE/2021/17)”;
- (ii) la [Decisione \(UE\) 2021/729](#) della Banca centrale europea del 29 aprile 2021 “che modifica la Decisione (UE) 2017/2098 su aspetti procedurali relativi all'imposizione di misure correttive in caso di inosservanza del regolamento (UE) n. 795/2014”;

- (iii) la [Decisione \(UE\) 2021/730](#) della Banca centrale europea del 29 aprile 2021 "che modifica la Decisione (UE) 2019/1349 relativa alla procedura e alle condizioni per l'esercizio da parte di un'autorità competente di determinati poteri in materia di sorveglianza dei sistemi di pagamento di importanza sistemica".

Gli atti emanati dalla BCE entreranno in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea.

## II. Normativa italiana

- ✓ CAI: BANCA D'ITALIA PUBBLICA UNA NUOVA VERSIONE DEL FOGLIO INFORMATIVO

In data 6 maggio 2021, Banca d'Italia ha pubblicato una [nuova versione](#) del foglio informativo relativo all' Archivio informatizzato degli assegni e delle carte di pagamento irregolari, denominato Centrale D'allarme Interbancaria (CAI).

In particolare, il documento indica, relativamente alla CAI:

- (i). le fonti normative;
- (ii). lo scopo;
- (iii). i soggetti segnalanti;
- (iv). le tipologie di dati ivi contenute;
- (v). il regime di trattamento, accesso, consultazione, cancellazione e rettifica di tali dati.

- ✓ ESPONENTI AZIENDALI: BANCA D'ITALIA PUBBLICA LE DISPOSIZIONI SULLA PROCEDURA DI VALUTAZIONE

In data 5 maggio 2021, Banca d'Italia ha pubblicato le [Disposizioni](#) sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti.

In particolare, le Disposizioni aggiornano la regolamentazione sugli aspetti procedurali connessi e funzionali alla valutazione degli esponenti da parte della Banca d'Italia a seguito dell'adozione del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 169/2020 sui requisiti di idoneità (il "DM") degli esponenti delle banche e degli altri intermediari regolati dal d.lgs. 385/1993,

Le Disposizioni entreranno in vigore il 1° luglio 2021 e si applicheranno:

- (i) alle nomine effettuate successivamente al 1° luglio 2021;
- (ii) alle nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore del DM (30 dicembre 2020), ma limitatamente agli eventi successivi al 1° luglio 2021, previsti dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della Sezione II (i.e. procedura per la valutazione dell'idoneità dei componenti supplenti dell'organo

di controllo, assunzione di un incarico non esecutivo aggiuntivo, eventi sopravvenuti e rinnovi, sospensione degli incarichi).

A far data dalla medesima data, fermo restando quanto previsto con riferimento agli eventi richiamati al punto (ii) che precede, sono abrogati:

- (i) il Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 229 del 21 aprile 1999 e il Provvedimento “Requisiti degli esponenti delle banche e delle società capogruppo di gruppi bancari. Procedura per la verifica” del 1° dicembre 2015;
- (ii) il Titolo II, Capitolo 2, della Circolare n. 288 del 3 aprile 2015, ad eccezione degli Allegati A, C e D e dell’indicazione, contenuta nella Sezione I, paragrafo 4, riguardante il procedimento amministrativo per la dichiarazione di decadenza per violazione del divieto di partecipazioni incrociate in intermediari finanziari o gruppi finanziari concorrenti (“*interlocking*”);
- (iii) il Capitolo III, Sezione IV, ad eccezione dei riferimenti al divieto di interlocking, e Sezione V, limitatamente alle indicazioni riguardanti i procedimenti amministrativi di decadenza in caso di difetto di idoneità e di sospensione di esponenti aziendali, delle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica (Provvedimento del 23 luglio 2019).

✓ **GOLDEN POWER: PROROGATO IL TERMINE DI APPLICAZIONE DEL REGIME TEMPORANEO**

In data 30 aprile 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 103, il [Decreto-Legge 30 aprile 2021, n. 56](#) recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”.

In particolare, il Decreto-Legge proroga al 31 dicembre 2021 il termine di applicazione – in precedenza previsto fino al 30 giugno 2021 - del regime temporaneo che estende l’ambito applicativo dell’obbligo di notifica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri delle acquisizioni, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in aziende operanti in ambiti ritenuti strategici e di interesse nazionale (c.d. Golden Power), di cui all’articolo 4-*bis* del Decreto-Legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 novembre 2019, n. 133.